

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" risulta composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 4 - *Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018*

Art. 5 - *Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018*

Con legge regionale n. 2 del 2018, la Regione sostiene la produzione e l'esecuzione della musica contemporanea dal vivo, rafforzando tutte le componenti della filiera produttiva, nonché promuovendo la musica quale strumento di aggregazione sociale. La crisi pandemica, come noto, ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo dal vivo e della musica in particolare. I locali di musica dal vivo sono stati tra i soggetti più penalizzati, anche perché indeboliti da tendenze in atto già prima del COVID-19 nel settore della produzione e dell'organizzazione della musica live, tendenze tra le quali spicca l'aumento delle fasce di mercato controllate da società multinazionali, che ora occupano praticamente tutte le componenti della filiera musicale, dalla produzione al ticketing. I live club, inoltre, non sono ancora adeguatamente riconosciuti e regolati dalle norme sui locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo e spesso svolgono la loro attività come circoli e associazioni. Il legislatore statale, con la legge 15 luglio 2022, n.106, all'art. 2 comma 3, si è già espresso sull'importanza della loro attività, delegando il Governo ad adottare misure specifiche per il loro riconoscimento e sostegno. Componente fondamentale dello sviluppo economico del settore musicale, i locali di musica dal vivo svolgono

infatti anche una rilevante funzione di promozione culturale e socialità.

Per i motivi e nel contesto sopra delineato **l'articolo 2**, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018, prevede forme di sostegno mirate espressamente ai locali di musica dal vivo (art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018). Come già avviene nel caso delle scuole di musica, ai fini dell'individuazione delle misure più idonee al sostegno dei locali di musica dal vivo il nuovo articolo 8-bis prevede altresì la istituzione di un elenco dei locali di musica dal vivo in possesso dei requisiti e degli standard minimi richiesti dalla legge (articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018).

Ad integrazione del quadro normativo, **l'articolo 3** inserisce nella legge regionale n. 2 l'articolo 8-ter che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri, modalità e procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis della legge regionale n. 2 del 2018.

Come avviene per le altre tipologie di intervento individuate dalla legge n. 2 del 2018, le priorità e le modalità più puntuali dell'intervento regionale in materia saranno definite nel programma pluriennale in materia di sviluppo del settore musicale approvato, su proposta della Giunta, dall'Assemblea legislativa regionale.

L'articolo 4 integra quindi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 stabilendo che il programma ivi richiamato sia integrato con le azioni previste nell'articolo 8-bis della medesima legge regionale n. 2. Resta immutato il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 il quale dispone che "La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato".

Con **l'articolo 5** viene infine integrata la clausola valutativa di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 prevedendo che le informazioni sulla composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco dei locali di musica dal vivo siano inserite nella relazione che la Giunta trasmette, con cadenza triennale, alla competente commissione consiliare.

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

Art. 6 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

L'articolo in esame modifica l'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) prevedendo che a seguito della revoca della nomina a guardia ecologica per persistente inattività, l'incarico può essere rinnovato dall'Amministrazione competente, che attualmente è la

Regione (che esercita le relative attività gestionali attraverso ARPAE ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), previa frequentazione, da parte dell'interessato, di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima LR 23/1989.

La modifica risponde all'esigenza di garantire la validità del titolo conseguito con il superamento dell'esame di idoneità, dopo il corso di formazione, senza dover ripercorrere tutte le fasi della formazione di base.

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 7 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.